

**ASSOCIAZIONE  
DEI  
MARCHIGIANI e  
UMBRI di MILANO e  
LOMBARDIA**

**STATUTO**

Versione aggiornata al 2014

## Articolo 1 - **DENOMINAZIONE**

E' costituita l'Associazione apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE DEI MARCHIGIANI e UMBRI di MILANO e LOMBARDIA" di seguito indicata come "L'Associazione"

## Articolo 2 - **SEDE**

L'Associazione ha sede in Milano, Via Stendhal, 19 e potrà avvalersi di sedi operative diverse ogni qual volta se ne presenti la necessità.

## Articolo 3 - **SCOPI SOCIALI**

L'Associazione è costituita da persone fisiche Marchigiane, Umbre e loro famigliari e o parenti, nonché da simpatizzanti delle due regioni, della loro cultura e tradizione, e persegue lo scopo di promuovere, sviluppare, rafforzare e diffondere:

1. i legami di amicizia, solidarietà e collaborazione tra i soci;
2. i legami con le Regioni di origine e con quella che li ospita;
3. azioni di interesse collettivo tra e con gli associati, anche con altre Associazioni compatibili con le finalità dell'Associazione;
4. la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale delle due regioni.

A tal fine l'attività dell'Associazione potrà essere effettuata non solo nelle Regioni Marche, Umbria e Lombardia, ma anche su tutto il rimanente territorio nazionale e all'Estero.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- Organizzare e gestire conferenze, incontri, seminari, convegni di studi, corsi di formazione, mostre ed esposizioni, spettacoli, festival, manifestazioni, ed eventi in generale;
- partecipare a conferenze, incontri, seminari, convegni di studi, mostre ed esposizioni, manifestazioni ed eventi organizzati anche da terzi;
- curare le pubblicazioni di libri, opuscoli e stampa in generale; di prodotti audio e video, ivi incluso l'utilizzo di siti web e di internet, e del giornale informativo dell'Associazione;
- promuovere studi, ricerche, indagini, interviste e sperimentazioni;
- promuovere, svolgere, organizzare e gestire ogni altra attività utile e opportuna per il conseguimento dei fini associativi.

Le attività sopra indicate potranno essere effettuate anche in collaborazione e con l'appoggio di enti pubblici, enti locali, università e istituzioni di ogni genere.

Potranno inoltre, per il raggiungimento degli scopi sociali, essere posseduti o acquistati beni mobili e immobili, anche in locazione e/o con contratti di leasing, purché utilizzati strumentalmente per il raggiungimento degli scopi sociali.

Potranno anche essere assunti dipendenti e/o collaboratori, purché non soci.

L'attività dei soci avviene su base volontaria, è prestata in modo spontaneo e gratuito e senza fini di lucro anche indiretto

Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

E' vietato all'Associazione svolgere attività diversa da quella istituzionale di cui al presente articolo.

Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere, in osservanza alle norme di legge vigenti, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, nonché attività di raccolta occasionale di fondi.

## Articolo 4 - **DEI SOCI**

Il numero dei soci è illimitato.

I soci appartengono ad una delle seguenti categorie:

soci onorari  
soci sostenitori  
soci effettivi  
soci simpatizzanti

**Soci onorari:** sono personalità di qualsiasi provenienza che onorano con la loro opera le Marche e l'Umbria. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due Consiglieri e non hanno diritto di voto all'Assemblea dei soci. I soci onorari non sono eleggibili alle cariche degli organi sociali ma uno di loro può essere nominato, con delibera del Consiglio Direttivo, alla carica di Presidente Onorario dell'Associazione.

I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote associative.

**Soci sostenitori:** sono coloro che accettando gli scopi dell'Associazione intendono appoggiare la stessa erogando una quota fissata dal Consiglio Direttivo.

**Soci effettivi:** sono Marchigiani ed Umbri e loro famigliari che, accettando i principi e gli scopi sociali, chiedono di far parte dell'Associazione e vengono accettati secondo la procedura prevista nel successivo articolo 6.

I soci effettivi partecipano alle assemblee dei soci con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

**Soci simpatizzanti:** sono coloro che, pur provenienti da altre Regioni o Nazioni, apprezzano le Regioni Marche ed Umbria, la loro cultura e tradizioni, e desiderano partecipare alla vita dell'Associazione. I soci simpatizzanti vengono accettati secondo la procedura prevista nel successivo articolo 6. I soci simpatizzanti hanno gli stessi diritti e doveri dei soci effettivi, salvo la limitazione di cui agli artt. 5 e 12 del presente Statuto.

## Articolo 5 - **QUOTE SOCIALI**

L'ammontare delle quote sociali è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare annuo delle quote associative può essere determinato in modo diverso per ogni categoria di socio.

## Articolo 6 - **ACCETTAZIONE DEI SOCI**

Le richieste di iscrizione all'Associazione, in qualità di socio, devono essere presentate da un socio e approvate dal Consiglio Direttivo.

## Articolo 7 – **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Ad eccezione dei soci onorari, i soci sostenitori, effettivi e simpatizzanti debbono contribuire alla vita dell'Associazione con il pagamento delle quote indicate dal Consiglio Direttivo, secondo la categoria di appartenenza.

I soci sostenitori, effettivi e simpatizzanti hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee generali, e, se in regola con il pagamento delle quote, esercitare il diritto di voto;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali;
- versare la quota annuale nei tempi indicati dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

All'assemblea dei soci possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soci onorari.

## Articolo 8 - **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA**

Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono eleggibili alle cariche sociali.

La partecipazione all'Assemblea Generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, spetta a tutti i soci sostenitori, effettivi e simpatizzanti.

Ogni socio sostenitore, effettivo e simpatizzante ha diritto ad esprimere un voto.

## Articolo 9 - **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualità di socio non è trasmissibile.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;

- decesso;
- mancato versamento della quota per l'esercizio sociale in corso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari.

Le dimissioni del socio devono essere comunicate per lettera al Presidente dell'Associazione.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di gravi inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggiano l'Associazione e/o i suoi membri.

La delibera di esclusione è comunicata per iscritto al socio ed ha effetto immediato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione il socio escluso può ricorrere all'assemblea dei soci che decide sull'argomento alla prima riunione utile.

La decisione dell'assemblea dei soci è inappellabile.

I soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## Articolo 10 - **ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente
- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

## Articolo 11 - **IL PRESIDENTE**

Il Presidente viene eletto con maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci e resta in carica per due anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e:

- vigila sulle attività dell'Associazione allo scopo di garantire il rispetto dei fini sociali;
- imposta, coordina e organizza le attività opportune per il raggiungimento dei fini sociali;
- convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- propone all'assemblea dei soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività;
- predispose la relazione annuale sull'andamento dell'attività dell'Associazione.

## Articolo 12 - **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e resta in carica per due anni.

Il Consiglio Direttivo è formato da nove Consiglieri di cui almeno sei soci effettivi, mentre i rimanenti tre possono essere anche soci simpatizzanti e/o sostenitori.

Il Consiglio coadiuva il Presidente nei compiti di organizzazione e direzione dell'attività associativa.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, che elegge anche il Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Tesoriere ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo può delegare, per iscritto, parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre essere convocato ogni qualvolta dovesse essere ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene per avviso scritto inviato dal Presidente a ciascun componente almeno 8 giorni prima della seduta; in caso di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo fax, telegramma, o posta elettronica, almeno 48 ore prima.

Sono ammesse le convocazioni consegnate a mano la cui consegna risulti da apposita firma rilasciata dal ricevente.

Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni risultano adottate a maggioranza dei presenti.

Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di gestione sia ordinaria che straordinaria, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci o al Presidente.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

la nomina di due Vice presidenti (uno Marchigiano e l'altro Umbro), i quali, all'interno del Consiglio, adempiono alle funzioni ed ai compiti del Presidente in caso di sua assenza.

I compiti e le funzioni del Presidente in caso di assenza anche dei Vice Presidenti spettano al Consigliere più anziano;

- la partecipazione di diritto alle sedute dell'Assemblea dei soci;
- la predisposizione dei progetti per l'attuazione degli scopi sociali approvati dall'Assemblea dei soci;
- l'eventuale assunzione di personale dipendente non socio;
- la nomina di procuratori negoziali e collaboratori esterni dell'Associazione;
- la promozione e l'attuazione dell'attività dell'Associazione;
- l'accettazione di lasciti, eredità, legati, donazioni, liberalità, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
- l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, del progetto di schema del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo ed eventualmente preventivo (progetto di bilancio) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- la costituzione di eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
- deliberare in merito all'accettazione di nuovi soci; all'accettazione delle dimissioni dei soci; all'eventuale espulsione dei soci.

La mancata approvazione dello schema del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo ed eventualmente preventivo (progetto di bilancio) da parte dell'Assemblea dei soci determina l'automatica decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

In tal caso il Consiglio Direttivo rimane in carica, esclusivamente per svolgere l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea dei soci che dovrà essere convocata senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data di decadenza del Consiglio Direttivo.

### Articolo 13 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci si riunisce sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Le convocazioni per le riunioni dell'Assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sono effettuate a cura del Presidente ed in sua assenza, da un Vice Presidente ed in assenza dei due Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano.

La convocazione può essere richiesta, oltre che dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, da almeno tre Consiglieri o dai soci se ne fa richiesta scritta almeno il venticinque per cento degli stessi.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione da parte del Presidente, con lettera, fax o comunicazione di posta elettronica inviata a tutti i soci aventi diritto ad intervenire in assemblea.

La convocazione via fax e/o via posta elettronica è valida a condizione che il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica del socio sia indicato nel libro soci.

Sono ammesse le convocazioni consegnate a mano la cui consegna risulti da apposita firma rilasciata dal socio ricevente.

Sono ammesse deleghe purché in forma scritta e solo a favore di altri soci.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci dotati di diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea, in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci.

Eventuali successive convocazioni saranno valide con le stesse regole e modalità di funzionamento previste per la seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci convocata sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera a maggioranza dei soci intervenuti.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dai Vice Presidenti ed in loro assenza dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- approva la relazione annuale presentata dal Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
- approva il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il Regolamento interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- elegge il Presidente dell'Associazione;

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- delibera su qualsiasi materia che non rientri nelle competenze dell'Assemblea convocata in sede straordinaria e che non sia di competenza di un altro organo associativo.

L'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- delibera in merito a qualsiasi modifica statutaria;
- delibera in merito allo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- delibera in merito all'acquisto o alla vendita di beni immobili o mobili registrati, di locazioni e/o contratti leasing.

Le competenze dell'Assemblea dei soci non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

## Articolo 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti.

Il Collegio elegge, al suo interno, il Presidente.

Possono essere nominati Revisori anche Soci.

I Revisori durano in carica due anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale consuntivo ed eventualmente preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle Assemblee dei soci e alle sedute del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.

## Articolo 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei soci, come previsto dall'art. 13, ed è formato da tre componenti.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio è domiciliato presso il suo Presidente pro-tempore.

Il Collegio dei Probiviri decide sulla disciplina interna dell'Associazione, nonché sulla interpretazione del presente statuto.

I suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle attività del Consiglio Direttivo.

Il Collegio vigila sull'osservanza dello Statuto dell'Associazione ed adempie agli altri compiti previsti dal presente statuto, dirimendo gli eventuali casi di incompatibilità.

Il Collegio decide "*pro bono pacis*" su tutte le controversie che insorgono all'interno dell'Associazione, tra gli organi dell'Associazione e fra l'Associazione ed i singoli soci.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante fra le parti.

Il Collegio si riunisce per iniziativa del suo Presidente o su richiesta congiunta di almeno due componenti, mediante avviso, non necessario in caso di riunione totalitaria, da spedirsi per lettera, per telefax o a mezzo posta elettronica almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti in carica.

Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

La nomina a Proboviro è incompatibile con la nomina ad altra carica sociale all'interno dell'Associazione.

I Probiviri durano in carica due anni.

## Articolo 16 - **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni entrata, in denaro o in natura.

Tale patrimonio iniziale potrà essere alimentato ed incrementato con:

- 
- il reddito del patrimonio;
- i contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione;
- i contributi di enti e organismi internazionali e nazionali;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni, ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliono il potenziamento dell'Associazione;
- ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dall'Associazione nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto del suo scopo sociale.

E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse.

## Articolo 17 – **ANNO SOCIALE**

L'anno sociale ha la durata di un anno solare: inizia il 01 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

## Articolo 18 - **CARICHE**

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non sono retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'Associazione.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico purché approvate dal Consiglio Direttivo.

Le cariche relative a membro del Consiglio Direttivo, componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, non possono essere cumulate.

In caso di decadenza definitiva della carica di un Consigliere del Direttivo, per qualunque causa o motivo, al Consigliere decaduto subentra il primo dei non eletti.

Nel caso in cui manchi anche il primo dei non eletti, ovvero siano più d'uno i Consiglieri venuti meno, in occasione della prima Assemblea ordinaria dei soci successiva, si procederà alla sua/loro sostituzione.

In caso di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei Consiglieri Direttivi, decade l'intero Consiglio ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto.

Ove il Presidente o i Vicepresidenti non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà qualsiasi altro Consigliere e/o qualsiasi socio o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Consiglio Direttivo, l'attività di ordinaria gestione sarà svolta dal numero residuale di Consiglieri rimasti in carica.

Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti che, per qualsiasi causa o motivo, abbiano lasciato vacante la carica, subentra il primo dei non eletti.

Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri dei Revisori dei Conti si riducano a meno di due, l'intero organo si intenderà decaduto e si provvederà a nuova nomina.

## Articolo 19 – **DURATA, ESTINZIONE O SCIoglIMENTO**

L'Associazione ha durata sino al 31/12/2080.

In caso di estinzione anticipata, scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 comma 4 della L. 266/1991.

La scelta dell'organizzazione cui devolvere i beni residui spetta all'assemblea dei soci convocata in sede straordinaria.

## Articolo 20 - **RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del regolamento di attuazione, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della Legge 266/1991 e del Decreto Legislativo 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.